



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 467 del 09/06/2023

Oggetto: Approvazione Convenzione per la Formazione degli Assistenti Sociali tra l'Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte (CROAS Piemonte) e l'Azienda Sanitaria Locale VCO.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



**REGIONE
PIEMONTE**

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con pec acquisita in arrivo al prot. 332307/23 del 18/05/2023, il Consiglio dell'Ordine Assistenti Sociali Piemonte con sede in via Fabbro, 2 – 10122 Torino, propone stipula di apposita convenzione per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali

Visto il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali le "linee di indirizzo coordinamento e attuazione del regolamento della formazione continua degli Assistenti Sociali", deliberati ai sensi del DPR 137/12, dal Consiglio nazionale nella seduta del 22/10/2022 con delibera n. 200, in vigore dal 01/01/2023, acquisito il parere favorevole del Ministero di Giustizia pervenuto in data 28/12/2022

Visto il D. M. 25/03/1998 n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 dell' L. 24/06/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento

Visto che il nuovo Regolamento della Formazione Continua, in vigore dal 01/01/2023, prevede l'accreditamento ex ante degli eventi formativi, escludendo la possibilità di attribuzione dei crediti ex post

Considerato che per poter presentare una domanda di accreditamento in modalità ed ante è necessario che l'Ente Formatore sia soggetto autorizzato e convenzionato con l'Ordine Nazionale o Regionale Assistenti Sociali

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Rilevato che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto secondo il testo definito nell'Allegato alla presente delibera

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1) Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la Convenzione per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali con l'Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte (CROAS Piemonte) con sede in Via Fabro, 2 – 10122 Torino
- 2) Di dare atto altresì che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;
- 3) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

Convenzione per la Formazione Continua degli Assistenti sociali tra

l'Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte (di seguito per brevità CROAS Piemonte)

con sede in Via Fabro 2 – 10122 Torino

rappresentato dal Presidente

_____ Antonino Attinà _____

e l'Ente/l'agenzia formativa/enti di formazione/il formatore (per brevità Ente/agenzia/formatore)

_____ con sede in _____

codice fiscale/partita IVA _____

rappresentata da _____

Premessa

Gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards), identificano linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo dinamico teso alla costante verifica dell'identità professionale - anche in relazione agli specifici contesti storici e politici - e riconoscono l'importanza dell'applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali, nell'interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale.

- la definizione internazionale adottata dall'International Association of Schools of Social Work (IASSW) e dall'International Federation of Social Workers (IFSW) (2014) definisce il servizio sociale quale professione basata sulla pratica e disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone;
- la dichiarazione sui principi etici del lavoro sociale globale (IFSW 2018) afferma che: "Gli assistenti sociali devono possedere le qualifiche richieste e sviluppare e mantenere le abilità e le competenze richieste per svolgere il proprio lavoro." (art. 9.2);
- i "Global standards for social work education and training" (IASSW-IFSW 2020) intendono promuovere l'integrazione tra la formazione, la pratica e la ricerca nel campo del Servizio Sociale, capacità di pensiero critico, riflessivo e impegno verso l'apprendimento permanente; - la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che "il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l'assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati"; e prevede altresì che, al fine di rendere i servizi sociali di qualità soddisfacente, "sono necessari appropriati meccanismi di scambio di conoscenze e la mobilità degli assistenti sociali professionisti nell'ambito degli Stati europei";
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all'art. 3, comma 5, lett. b), la "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione";

- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento, da emanarsi previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, "a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua";

All'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

Il Codice Deontologico dell'assistente sociale (2020), nel preambolo, recita: "L'assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto – riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione. [...] L'assistente sociale [...] in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all'evoluzione della dimensione etica della professione".

Il Codice Deontologico, inoltre, statuisce l'obbligo della formazione continua "al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico" e quello della corretta rendicontazione della stessa "per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine". La formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;

Visti

1. il DPR 137/12 "Regolamento recante la riforma degli Ordini professionali" in particolare l'art. 7 comma 2 e 5;
2. il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali le "linee di indirizzo coordinamento e attuazione per l'applicazione del regolamento della formazione continua degli Assistenti Sociali", deliberati ai sensi del DPR 137/12, dal Consiglio nazionale nella seduta del 22 ottobre 2022 con delibera n. 200, in vigore dal 1 gennaio 2023, acquisito il parere favorevole del Ministero di Giustizia pervenuto in data 28 dicembre 2022 con nota m_dg.GAB.27/12/2022.0040431.U.
3. il "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Commissione consuntiva per l'autorizzazione della formazione continua";
4. la Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte "Diritti di segreteria per accreditamento eventi formativi";
5. la Deliberazione CNOAS n. 208 del 16 dicembre 2017 "Manuale delle procedure dei Consigli regionali e R.A.C." e Deliberazione di presa d'atto del CROAS Piemonte;
6. il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento.
7. la legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
8. il D. lgs n. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
9. il Piano nazionale Anticorruzione del 2022 approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;

Considerato

1. che i Consigli Regionali e il Consiglio nazionale non necessitano di autorizzazione per organizzare eventi formativi, secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 5 del DPR 137/2012;

2. che, a norma delle Linee di indirizzo, coordinamento e di attuazione per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 22 ottobre 2022, i Consigli Regionali e il Consiglio nazionale possono operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati. Si specifica che la locuzione "in convenzione e/o cooperazione" racchiude differenti fattispecie di accordo, quali protocolli di intesa, convenzioni-quadro, partenariati, che permettono di cooperare nella realizzazione degli eventi formativi;
3. che la concessione del solo patrocinio all'iniziativa non costituisce autorizzazione all'evento per il riconoscimento dei crediti;
4. che la scelta della tipologia di collaborazione con il soggetto che intende realizzare l'evento formativo è lasciata alla discrezionalità del Consiglio regionale;
5. che tali accordi riguardano esclusivamente gli enti pubblici ed i soggetti privati, con sede legale nel territorio regionale di competenza, che non hanno tutti i requisiti per richiedere l'autorizzazione;
6. che i soggetti richiedenti una convenzione/cooperazione ad un Consiglio regionale devono dichiarare di non avere altri accordi in essere con alcun altro Croas;
7. che il CROAS Piemonte intende strutturare con enti/agenzie prassi di collaborazione per definire percorsi di formazione sempre più rispondenti ai bisogni degli iscritti;
8. che il CROAS Piemonte ha anche l'esigenza di rispondere ai bisogni formativi di iscritti inseriti in situazioni lavorative precarie o disoccupati o inseriti in enti che per le loro caratteristiche non organizzano un ampio spettro di attività formative o impegnati in ambiti lavorativi differenti;
9. che il CROAS Piemonte ha il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
10. che il CROAS Piemonte è interessato a riconoscere e valorizzare i percorsi formativi fin dalla fase di progettazione;
11. che l'ente/agenzia/formatore ha tra le sue finalità:
 - L'interesse nell'elaborazione di progetti formativi sempre più rispondenti alle esigenze degli Assistenti Sociali;
 - L'attenzione ai cambiamenti nell'approccio teorico, metodologico e deontologico dell'esercizio della professione;
 - La considerazione dei mutamenti sociali e dell'emergere di nuovi bisogni.

Convengono e stipulano quanto segue

1. Il CROAS Piemonte garantisce idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative organizzate dall'ente/agenzia/formatore _____ attraverso forme comunicative adeguate;
2. Il CROAS Piemonte si impegna a presenziare, compatibilmente con l'organizzazione dell'agenda istituzionale, ad iniziative formative proposte dall'ente/agenzia/formatore _____;
3. l'ente/agenzia/formatore _____ si impegna a coinvolgere il CROAS Piemonte nella fase di progettazione di eventi/progetti formativi che intende avviare con richiesta di riconoscimento di crediti per gli assistenti sociali;
4. l'ente/agenzia/formatore _____ si impegna a valutare la possibilità di realizzazione di progetti formativi proposti dal CROAS e coerenti con le linee di indirizzo indicate dal CROAS Piemonte relativamente ai fabbisogni rilevati sul territorio;
5. l'ente/agenzia/formatore _____ si impegna, laddove è possibile, ad accogliere a titolo gratuito, assistenti sociali segnalati dal CROAS Piemonte. In tali situazioni il CROAS Piemonte non richiederà il pagamento dei diritti di segreteria previsti dal Regolamento.
6. l'ente/agenzia/formatore _____ si impegna ad attenersi alla procedura di richiesta e di riconoscimento dei crediti formativi come da Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS e come da Regolamento approvato dal CROAS Piemonte, avendo particolare attenzione ai tempi previsti;

7. l'ente/agenzia/formatore _____ si impegna a mettere a disposizione gratuitamente al CROAS Piemonte, ove possibile e previa valutazione da parte dell'Ente, proprie sedi per lo svolgimento di eventi formativi;
8. l'ente/agenzia/formatore _____ promuove e sostiene le attività di tirocinio professionale di Servizio Sociale, facilitando l'attività di supervisione di Servizio Sociale realizzata da propri dipendenti Assistenti Sociali;
9. l'ente/agenzia/formatore _____, mediante un referente preposto, collaborerà con il CROAS Piemonte per l'individuazione di ulteriori strategie comuni, in materia di formazione degli Assistenti Sociali;
10. l'ente/agenzia/formatore _____ all'interno della propria attività formativa si impegna ad essere coerente con le indicazioni del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali;
11. l'ente/agenzia/formatore _____ è consapevole del fatto che il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali prevede che i docenti debbano avere specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato, a carico dei quali non sia stata irrogata negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare e/o condanna penale definitiva;
12. l'ente/agenzia/formatore _____ è consapevole del fatto che il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali prevede che gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non debbano avere riportato condanne penali definitive;
13. l'ente/agenzia/formatore _____ è consapevole del fatto che il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali prevede che il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale, del Consiglio territoriale di Disciplina, del Consiglio nazionale di Disciplina risulta incompatibile con l'attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti autorizzati;
14. l'ente/agenzia/formatore _____ se intende mantenere la convenzione deve presentare annualmente entro il 31 gennaio una relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente.
15. l'ente/agenzia/formatore _____, pena la decadenza della convenzione, acquisisce la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte degli eventuali Consiglieri dell'Ordine coinvolti negli eventi e attività formative. Tale dichiarazione deve essere allegata alla richiesta di accreditamento.

Il materiale informativo relativo all'evento accreditato non deve riportare il logo del CROAS Piemonte se non preventivamente concesso il patrocinio.

Il CROAS Piemonte e l'ente/agenzia/formatore _____ provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali come previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei Dati Personali).

La convenzione ha durata coincidente con il triennio formativo dalla data di sottoscrizione, può essere modificata su richiesta di uno dei due contraenti, fatte salve eventuali modifiche del Regolamento Nazionale per la formazione Continua con le quali il presente accordo non può essere in contrasto.

I soggetti convenzionati, alla fine del triennio formativo, possono richiedere il rinnovo della convenzione per il triennio successivo. A tal fine inviano una richiesta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio. In mancanza, la convenzione rimane valida fino al termine del triennio autorizzato.

Il CROAS Piemonte si riserva di revocare la convenzione e/o tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto di quanto definito dalla presente convenzione.

Ente/Agenzia formativa/Ente di
Formazione/Formatore

CROAS Piemonte